



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI 1°
CODICE MECCANOGRAFICO: FRIC83700Q – CODICE FISCALE: 80010890608
Via del Calasanzio, 7 03011-Alatri
Tel: 0775/434032 - fax:0775/449158 fric83700q@istruzione.it

INFORMATIVA SUI RISCHI E LA PREVENZIONE NELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

NORME DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

*Come previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 G.U. del 30 aprile 2008 n. 101
Titolo I capo III - Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro*

I.C. 1 ALATRI

Anno Scolastico 2017 / 2018

Alatri , 22 GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(datore di lavoro ai sensi
dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08)

Dott. Giulio Maurizio Giacomin

Il Consulente sulla Sicurezza:

Ing. Marco Quadrini

Il contenuto del documento è ampiamente illustrato negli obbligatori corsi di formazione e aggiornamento a tutti i lavoratori.

SOMMARIO DEL DOCUMENTO

- 0.0) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**
- 0.1) LA SICUREZZA - Principali concetti fondamentali**
- 0.2) Principali riferimenti normativi, termini e definizioni**
- 0.3) Obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori**
- 0.4) Disposizioni legislative generali per la sicurezza e la salute dei lavoratori**
- 0.5) Puntualizzazione responsabilità del datore di lavoro, organizzazione del S.P.P.**
- 0.6) Metodologia di valutazione dei rischi.**

Premessa

In questo documento sono riportate norme di legge - con valore generale - e norme comportamentali specifiche per l' Istituto, riguardanti la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute degli operatori

Lo scopo di questo lavoro è di formare una mentalità attenta alla prevenzione e di contribuire ad evitare infortuni durante le esercitazioni nei laboratori e nelle officine ed in ogni caso durante la permanenza a scuola attraverso la tecnica della valutazione dei rischi.

Certamente la raccolta delle norme non è completa per un argomento tanto complesso, ma già è assai utile come strumento di lavoro a disposizione di tutti. In base all'esperienza, sarà possibile apportare le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie.

Una efficace prevenzione degli infortuni - specie negli ambienti di lavoro, ma anche, conviene sottolinearlo, negli ambienti di vita - ha come presupposto una "cultura" della prevenzione, che significa consuetudine a percepire le situazioni di pericolo senza sottovalutarle, adeguata preparazione professionale sulle nozioni specifiche della sicurezza e 'applicazione scrupolosa delle misure di prevenzione che le regole di buona tecnica via via suggeriscono.

Lo sviluppo della conoscenza e delle tecniche da un lato portano a realizzare situazioni operative sempre più complesse e quindi, potenzialmente, sempre più rischiose, dall'altra, però, consentono di utilizzare conoscenze e dispositivi sempre più raffinati ed efficaci per proteggerci dai pericoli.

Infine, non va dimenticato, che il settore della prevenzione e della sicurezza ha assunto negli ultimi anni una dimensione tale da farne un vero e proprio settore produttivo in cui è possibile trovare un lavoro redditizio ed interessante.



IL DATORE DI LAVORO

0.0 -INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

INTRODUZIONE

Le attività che normalmente si svolgono non comportano particolari rischi per la salute e la sicurezza, a condizione che si faccia corretto uso delle strutture e delle attrezzature e che si osservino scrupolosamente le disposizioni. La collaborazione, l'informazione, la formazione e l'addestramento, servono a realizzare un'efficace cultura per la prevenzione degli infortuni e debbono far parte del patrimonio di base dell'organizzazione, perché è responsabilità professionale condivisa e dovuta.

0.1 LA SICUREZZA - Principali concetti fondamentali

- La sicurezza è un bisogno basilare dell'uomo e della società, è un corretto comportamento individuale e collettivo.
- Ciascuno deve preoccuparsi di proteggere la propria e l'altrui incolumità sia nel lavoro che nel tempo libero.
- L'infortunio è stato definito come il soprallungare dell'imprevisto sull'impreparato; che cosa prevedere e quanto preparare è il non facile compito della tecnica della sicurezza.
- Nell'uomo coesistono i concetti di rischio e prevenzione. Il rischio può essere nella natura nelle cose o nel comportamento dell'uomo; purtroppo non si manifesta sempre in modo palese. Prevenzione è riconoscere le situazioni di pericolo e agire per prevenirle, al fine di attuare la sicurezza.
- Spesso siamo noi stessi a favorire l'insorgere del rischio, vuoi per imprudenza, incoscienza, superficialità, trascuratezza, inesperienza. A volte si accettano situazioni di notevole rischio illudendoci che nulla di grave ci possa accadere.
- Sicurezza è, quindi, preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere. E' abbastanza facile dopo un incidente riconoscere la causa. Un aiuto per meglio comprendere come si possono realizzare adeguate condizioni di sicurezza ci può venire dalla conoscenza particolareggiata degli infortuni accaduti e dalle indicazioni offerte dalle apposite norme e regole.
- E' opportuno che una attività, prima di essere realizzata in maniera concreta, venga raffigurata mentalmente. Da quest'analisi la previsione dia completezza, così da poter affrontare nel modo più adeguato tutti gli aspetti che le situazioni porranno, onde evitare di dover ricorrere a soluzioni improvvise o di fortuna, le quali, non essendo sempre idonee, possono portare inevitabilmente ad esporsi al rischio.
- La sicurezza non è tema di noie e problemi, è vero il contrario; si deve prendere coscienza della prevenzione, vista non nell'ottica di un aggravio di lavoro, di costi, di tempi, ma in un investimento per la personale tranquillità e per la salvaguardia delle persone e dei beni.
- L'importantissima fase della valutazione del rischio analizzerà i processi e l'organizzazione, ed è uno dei migliori sistemi operativi per facilitare l'integrazione della sicurezza con l'attività lavorativa, il miglioramento continuo, la qualità.
- Alla base della prevenzione resta comunque la cultura, perché si dovrà tenere conto anche degli aspetti psicologici dell'uomo, della sua predisposizione, della sua affidabilità e della sua professionalità, che significa consuetudine a percepire situazioni di pericolo senza sottovalutarle, adeguata preparazione professionale sulle nozioni specifiche della sicurezza e una applicazione scrupolosa delle misure di prevenzione che le regole via via suggeriscono e le leggi impongono.



0.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 è la “Legge quadro” o Testo Unico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è formato da 306 articoli e 51 allegati. Riassume e richiama la precedente legislazione che in sintesi, e senza pretesa di completezza, è sotto richiamata:

- Norme generali sull’igiene del lavoro. (DPR 303/56) e DPR 547 del 27 aprile 1955 norme generali di prevenzione infortuni (integrati nel D.Lgs. n. 81/08)
- Legge 1083/71, impianti di distribuzione del gas – norme UNI-CIG 7192/92
- Legge n. 118 del 30 marzo 1971 che detta norme a favore dei mutilati ed invalidi civili;
- le numerose norme per la prevenzione incendi, in particolare il D.M. 16 febbraio 1982, e il D.P.R. del 29 luglio 1982 n. 577 (G.U. del 20 agosto 1982);
- Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emerg. D.M. 10 marzo 1998 che include linee guida per la valutazione antincendio ove siano presenti persone disabili;
- D.P.R. 915/82 sui rifiuti speciali, ”tossico-nocivi” - (aggiornamento 2010);
- Circ. M/ro Sanità n° 45 del 10/7/86, materiali con tenenti amianto;
- D.M. 236/89, fruibilità delle strutture da parte di persone con handicap;
- la legge del 5 marzo 1990 per la sicurezza degli impianti “46/90”, ora legge 37/08;
- D.L. 277/91 sul “rumore - piombo - amianto”;
- Norme sull’edilizia scolastica D.M. 26 agosto 1992;
- D. Lgs. 493/96 che abroga il P.R. 524/82 “segnalética di sicurezza”;
- D.M. 29/91998 Regolamento applicazione della sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche;
- D.M. 25/8/89, Palestre per attività sportive;
- D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626 che recepisce direttive CEE in materia di sicurezza;
- D.Lgs. 151/01 lavoratrici in stato di gravidanza;
- Circolare: Ministero della sanità, norme sul Fumo - 28/3/2001- n.4 · G.U. n.85 - 11/4/2001;
- Circolare: Funzione Pubblica – V.D.T. - 20/4/2001- N.5 G.U. n.99 · 30/4/2001;
- Decreto 15 luglio 2003 - n .388 Regolamento per il primo soccorso;
- D.M. 27 maggio 2004-G.U. N° 152 2004 rintracciabilità e scadenza degli alimenti
- Accordo Europeo 8/10/04 stress lavoro correlato;
- Dgr 30/9/04 n. 18853 malattie infettive;
- Legge 3 agosto 2007 n. 123 rischi da interferenze nell’attività lavorative (duvri);
- D. Lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106, correttivo del D. Lgs 81/08;
- D.M. 1 agosto 2011 n. 151 nuova normativa di prevenzione incendi;
- Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011;
- Correttivo al D.Lgs.81/08, Decreto del fare 2013.

E’ opportuno ricordare che numerosi articoli di legge sono sanzionati con riferimento al Codice Civile e al Codice Penale e chiamano a rispondere della prevenzione infortuni le seguenti persone fisiche: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore. Sono inoltre chiamate a rispondere anche i costruttori, i venditori, i noleggiatori di macchine e attrezzature.

TERMINI E DEFINIZIONI

Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la responsabilità dell’impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, nel caso in oggetti è il dirigente scolastico;

Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, sono equiparati a lavoratori anche i soci lavoratori di cooperative o società, gli utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Con il termine lavoratore si intende anche persona volontaria, senza retribuzione, ma facente parte dell’organizzazione;



Preposto: persona particolarmente formata e addestrata che sovrintende al lavoro.

Ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i pericoli e i rischi presenti nell'attività. Esige il rispetto delle misure di prevenzione. Ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al dirigente le condizioni di pericolo cui non è in grado di fare fronte.

Il docente preposto ha obbligo, all'inizio dell'anno scolastico di fornire, prima dell'utilizzo dei luoghi di lavoro, le istruzioni cui necessitano gli allievi al fine di condurre in sicurezza tutte le attività programmate. Ha l'obbligo di promuovere la formazione alla salute e alla sicurezza rendendo edotti, consapevoli e responsabili gli alunni.

La metodologia sarà quella di identificare tutti i pericoli e i fattori di rischio, di identificare gli esposti, di stimare l'entità dell'esposizione, la gravità degli effetti che ne possono derivare, la disponibilità di misure organizzative, tecniche o procedurali per eliminare, o ridurre l'esposizione, verificandone l'applicabilità e l'idoneità.

Per gli insegnanti di laboratorio con indirizzo specifico questa operazione prevede:

1. la descrizione e l'utilizzo corretto di macchine o attrezzature e delle sostanze che l'alunno potrà trovare in laboratorio;
2. i rischi correlati, i dispositivi di protezione individuali da utilizzare, le regole di comportamento specifiche e generali all'interno del laboratorio.

Per tutti la formazione dovrà essere verbalizzata in seno al registro personale e di classe, dando evidenza all'avvenuta comprensione con un test finale da tenere agli atti. Questa operazione è metodo di lavoro necessario ogni volta che si affrontano nuove esperienze.

La formazione degli alunni per le emergenze riguardanti l'organizzazione scolastica è tenuta all'inizio dell'anno scolastico dall'insegnante coordinatore del corso.

S.P.P. servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone formate con specifici corsi, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi, è servizio di consulenza per il datore di lavoro;

R.S.P.P. coordinatore del servizio di prevenzione e protezione: è persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

R.L.S. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta dai lavoratori o designata dalle rappresentanze sindacali per quanto concerne la difesa degli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, per quanto disposto dal art. 18 comma 1 lettera aa del D.Lgs. 81/08, il suo nominativo deve essere comunicato in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA.

Medico competente: ove ritenuto necessario, per la sorveglianza sanitaria, dalla vigente normativa è nominato dal datore di lavoro; il medico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- 4) partecipa al SPP, fornisce l'idoneità o meno alla mansione lavorativa.

Squadre: lavoratori incaricati dal datore di lavoro e formati da enti appositi per svolgere specifiche funzioni in ordine alla gestione della sicurezza e dell'emergenza (primo soccorso, antincendio, manovra emergenza ascensori).

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzi di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;

RISCHIO: probabilità che nello svolgimento della mansione affidata al collaboratore sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o d'esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso;

VALUTAZIONE DEI RISCHI: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Ne consegue che quando si parla di rischio "R" bisogna sempre aver presente che è caratterizzato da due elementi: la probabilità "P" di accadimento nello spazio e nel tempo; la gravità del danno "D" sull'uomo e sull'ambiente, nell'immediato e nel futuro.

La relazione tra i due elementi determina il livello di rischio che deve essere sempre ragionevolmente accettabile.

0.3) OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

(dal D.Lgs. 81/08, Codice Civile, Codice Penale)

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attività (omissis...), devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi. ART. 2048 C.C. - commi 2- 3 -(Responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte)

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e dei loro apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

Le persone indicate nel comma precedente sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Le responsabilità del dirigente sono ovviamente relative all'organizzazione della vigilanza, che deve essere concretamente realizzabile, i docenti e i collaboratori scolastici se ne assumono in prima persona l'onere: infatti per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 27 comma 5 – Conl 2003) i collaboratori scolastici hanno compiti di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico.

La responsabilità del personale esiste solo quando quest'ultimo abbia violato per dolo o colpa grave gli obblighi di servizio e non certamente quando il fatto non poteva nelle condizioni concrete in cui si è realizzato, essere evitato (art.55 D.Lgs 165/2001, DPR 3/57 parte prima titolo II capo II Responsabilità).

ART. 2050 C.C. - (Responsabilità per l'esercizio di attività).

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ART. 451 C.P. - (Omissione colposa di cautele e infortuni sul lavoro).

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione o con la multa da (omissis).

ART. 589 C.P. - (Omicidio colposo).

Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da ..(omissis).

ART. 590 C.P. - (Lesioni personali colpose).

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punibile con la reclusione o con la multa fino a (omissis).



0.4) DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si conviene che la sicurezza e la salute sul lavoro non è garantita soltanto dall'applicazione di un insieme di regole, ma è essa stessa parte della pianificazione. Costituisce un fattore di qualità per l'organizzazione, alla cui realizzazione concorrono azioni programmate quale la valutazione dei rischi, l'adozione di misure di tutela, la sorveglianza sanitaria e lo sviluppo di interventi di informazione e formazione professionale, necessario dunque:

1. servizio di prevenzione e protezione realizzato con strutture e personale designato e competente che effettua riunioni periodiche ove è analizzato lo stato della sicurezza;
2. consultazione preventiva del o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
3. valutazione dei rischi, piano di sicurezza e emergenza, (documento scritto, con obbligo di aggiornamento in relazione alle mutanti condizioni e all'evoluzione tecnica). individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
4. designazione, ove necessario, del medico competente per la valutazione della compatibilità' tra mansioni e stato di salute del lavoratore;
5. progettazione dei luoghi di lavoro; ambienti, impianti, segnaletica;
6. informazioni ai lavoratori, consultazione, partecipazione e formazione,

La SICUREZZA non è un problema a sé, serve una politica per la sicurezza;

- il datore di lavoro è il primo responsabile per l'indeleggibilità del suo ruolo nella corretta gestione dell'attività, è supportato dalla capacità dei suoi collaboratori;
- il Servizio di prevenzione e protezione e di primo intervento sono condizioni essenziali per poter affermare che l' attività si trova a livello adeguato di sicurezza;
- è migliore un sistema minimale ma efficace che complesso e inefficiente;
- responsabili e lavoratori devono essere informati e formati, non contrapposizione ma collaborazione, perché il fine della sicurezza è comune;
- la vigilanza e la lotta al rischio devono essere fatte principalmente all'interno dell'attività pur avvalendosi, quando necessario, di esperti esterni.
- eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite, in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo e alla fonte;
- programmare mirando a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni organizzative nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- dare priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle individuali;
- ridurre al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio, prepararli e proteggerli convenientemente;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- misure igieniche assicurate e verificate; controllo sanitario dei lavoratori per rischi specifici;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- istruzioni adeguate ai lavoratori, conoscenza dei libretti di uso delle attrezzature di lavoro;
- le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Occorre tenere anche sempre in considerazione:
 - a) la prevenzione incendi; la conformità e non pericolosità dei luoghi di lavoro;
 - b) che l'organizzazione aziendale non dia luogo allo stress lavoro-correlato;
 - c) la corretta movimentazione dei carichi e le attrezzature muniti di videoterminali;
 - d) la protezione dagli agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni.


“Se potendo e dovendo agire, non si interviene, lì nasce la responsabilità”.

Se la responsabilità civile può essere coperta, fino ad un certo limite da una assicurazione, la responsabilità penale è sempre personale. Si ricordi che nessuna norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire l'incolumità e la sicurezza, soprattutto contro le circostanze accidentali che si possono verificare ove non vi sia competenza, valutazione del rischio, prevenzione e mancanza di buon senso.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. nell'attività ognuno contribuisce, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. si osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
4. non si rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non si compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza;
5. si utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; si esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, con responsabilità connessa il proprio ruolo;
6. si osservano scrupolosamente tutte le disposizioni, ci si sottopone ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro, ci si sottopone ai controlli sanitari previsti;
7. i lavoratori non possono, se non per giustificati motivi, rifiutare la designazione a compiti di prevenzione e protezione;
8. hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione e non vi apportano modifiche di loro iniziativa, segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente o situazione pericolosa rilevata;
9. danno notizia, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di tutte le problematiche inerenti la salute, il benessere, e naturalmente la sicurezza;
10. i lavoratori in appalto o autonomi devono esporre apposita tessera di riconoscimento;
11. quando previsto è fatto obbligo dell'uso dei D.p.i. (*dispositivi protezione individuali*);
 - *i D.p.i. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.*
 - *Requisiti dei dispositivi di protezione individuali:*
 - *devono essere conformi alle norme di cui al D.L. 4-12-1992 n. 475;*
 - *essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;*
 - *essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;*
 - *tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;*
 - *poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;*
 - *in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più D.p.i., questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere anche nell'uso simultaneo la propria efficacia nei confronti del rischio. I DPI minimi normalmente usati possono essere: guanti in pelle o lattice, tappini auricolari o cuffie, mascherina parapolvere, occhiali o visiera, scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato.*
12. Il personale Docente deve informare adeguatamente gli allievi sulle necessità di una disciplinata osservanza delle norme di comportamento e di prevenzione;
13. L'art. 2048 del Codice civile prevede che i precettori che insegnano un mestiere e un'arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. L'obbligo di vigilanza è dell'Istituzione scolastica e si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (Corte cassazione 5424/1986). I docenti e i collaboratori scolastici se ne assumono in prima persona l'onere: infatti per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi. I collaboratori scolastici hanno compiti di sorveglianza nei confronti degli alunni quando non è presente il docente).

La responsabilità del personale esiste solo quando quest'ultimo abbia violato, per dolo o colpa grave, gli obblighi di servizio e non certamente quando il fatto non poteva, nelle condizioni in cui si è realizzato, essere evitato (art.55 D.Lgs 165/2001).



0.5) RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi - D.V.R. (capo III del D.lgs. 81/08) - Struttura per la Gestione della Sicurezza.

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche in relazione alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. A conclusione della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento (di cui all'art. 17, comma 1, lettera a del D.lgs. 81/08 – D.V.R.), che deve avere data certa e contenere:
 - a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed eventualmente del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve essere aggiornato e custodito presso l'attività, deve contenere la valutazione relativa ai rischi residui ovvero ai rischi che sussistono dopo aver adottato le misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti prescrizioni in materia d'igiene e sicurezza. Alla valutazione devono concorrere più soggetti in ambito dell'attività; ognuno di questi in funzione e nei limiti degli ambiti di competenza (S.P.P - Servizio di Prevenzione e Protezione):

- il Datore di lavoro e i suoi collaboratori, dirigenti e preposti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il supporto degli specialisti di settore, (l'esperto qualificato in caso di rischi particolari);
- il Medico Competente, se presente, è ritenuto necessario o previsto dalla normativa;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'obiettivo della valutazione dei rischi è mirato alla prevenzione dei rischi professionali.

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. Necessario definire criteri d'individuazione, di scelta e di metodo ordinando una serie di elementi che, in fase di valutazione, diventano oggetto d'indagine e studio nel campo tecnico e organizzativo; affinché la prevenzione sia programmata, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.

Dai modelli di valutazione dei rischi e di gestione suggeriti dagli Enti preposti: UNI, INAIL, AIAS, si utilizza lo schema operativo "RUOTA di DEMING" in applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 81/08.

P - PLAN: progetto, processo, pianificazione. D -

DO: fare, realizzare.

C - CHECK: controllo, efficienza, efficacia.

A - ACT: agire, dinamicità, indicatori di miglioramento.

Queste, sono da ritenersi un'importante base per tracciare un percorso comune per una corretta, imparziale e dinamica valutazione dei rischi, integrata in un sistema di gestione della sicurezza garante di prevedere, organizzare e gestire le misure di prevenzione e protezione con una politica che gli assicuri anche adeguate risorse.



ANALISI DELL'ANDAMENTO INFORTUNISTICO DELL'ATTIVITÀ

La statistica degli infortuni, intesa come analisi dell'andamento infortunistico, ha come scopo principale quello di evidenziare la natura e le cause dell'evento negativo al fine di trovare provvedimenti di tipo tecnico e organizzativo per evitare il ripetersi degli infortuni. Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità. L'indagine statistica sul già avvenuto rappresenta perciò una spia in grado di segnalare, sia pure non con assoluta certezza e precisione, punti, fattori e circostanze di maggiore rischio per la vita e l'integrità fisica delle persone.

IDENTIFICAZIONE PROCESSI, AREE / ATTIVITA' DI LAVORO OMOGENEE

mansioni e compiti lavorativi", intese come l'insieme di operazioni, comportamenti e decisioni proprie di una categoria di individui o di un singolo individuo, tesi alla realizzazione di uno scopo, sono l'oggetto della valutazione dei rischi.

Di conseguenza le aree omogenee saranno composte dalle attività di lavoro - mansioni e compiti lavorativi - che hanno in comune elementi di valutazione relativi agli aspetti tecnici, logistici, organizzativi e comportamentali.

INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI


Per ogni attività precedentemente scomposta si deve conoscere, la condizione di rischio e le misure da adottare per la prevenzione. Utili le cosiddette "Check-list" che pur non essendo mai esaustive, offrono comunque il rilevante vantaggio di fornire un affidabile promemoria dei principali fattori da considerare per una efficace analisi dei rischi, mentre il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano al proprio **mansionario**, che comprende anche le disposizioni di sicurezza e prevenzione; il mansionario sia depositato anche presso l'ufficio dell'attività.

Da quanto esposto ne segue che:

- a) In caso di pericolo i lavoratori devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza; le vie di circolazione interne che conducono a uscite di emergenza siano sempre sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (in attesa degli interventi l'impianto o la zona interessata è segregata e segnalata in modo chiaramente visibile);
- c) i luoghi di lavoro vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- d) il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi;
- e) le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente;
- f) le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, quelle che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico;
- g) gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le attività che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due uscite distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza; in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.

Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza;

quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale



- deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80. Se i presenti sono in numero compreso fra 26 e 50 la larghezza deve essere minimo m 1,20, dai 51 presenti in avanti si aggiunge una ulteriore porta con apertura minima di m 1,20 ogni 50 lavoratori;
- h) Quando le porte si aprono nei corridoi è opportuna una linea di segnalazione a terra che indica l'eventuale ingombro;
 - i) sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. Le superfici trasparenti o vetrate non costituite da materiali di sicurezza, se c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento;
 - l) le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile;
 - m) finestre e superfici vetrate non devono costituire pericolo ed essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo, le temperature e l'aerazione devono essere compatibili con l'organismo umano;
 - n) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute;
 - o) Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
 - p) è fatto divieto di effettuare visite mediche preassuntive (art. 41 comma 3 lettera a, D. Lgs. 81/08);
 - q) il DVR deve prevedere anche la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 - inizio valutazione dalla fine 2010);

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- utilizzate correttamente, secondo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

- l'uso delle attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori appositamente incaricati;
- in caso di trasformazione delle attrezzature di lavoro, il lavoratore interessato è riqualificato in maniera specifica per svolgere i nuovi compiti.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative ed i regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, marcate "CE" se acquistate dopo il 21/9/96 fornite di regolare libretto di uso e manutenzione in lingua italiana; le precedenti al DPR 547/55 salvo evidenti aggiornamenti.

Qualora i mezzi svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.

Un'attrezzatura che presenta pericoli di cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.



Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongono di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni di impiego delle attrezzature; anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro e alle situazioni anormali prevedibili.

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono un addestramento adeguato e specifico, che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone (esempio manovra di emergenza ascensore, primo soccorso, antincendio).

Il datore di lavoro presta maggiore attenzione per i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari dotandoli ove necessario dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (art. 36 e 37 D-Lgs 81/09 T.U.)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione:

1. dell'assunzione;
2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Ciascun lavoratore riceve un'adeguata informazione in merito a:

- conoscenza dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate nei casi particolari, ovvero i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- conosca le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta anche in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, devono essere adeguatamente formati attraverso appositi corsi.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il datore di lavoro, in relazione all'esito della valutazione dei rischi, elabora il DVR contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individua le misure di prevenzione e di protezione, e i dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- b) elabora un piano di Emergenza e di Evacuazione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) designa il coordinatore del servizio di prevenzione e protezione, interno o esterno, secondo il disposto legislativo;
- d) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interni o esterni secondo il disposto legislativo e, nei casi previsti, il medico competente;
- e) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave;
- f) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro e al grado di evoluzione della tecnica;
- g) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità, esperienze e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- h) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- j) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- k) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- l) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese e da prendere in materia di protezione;
- m) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione generale;
- o) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dal legislatore;
- p) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Il D.V.R è redatto in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se presente, con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

La valutazione e il documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI TIENE CONTO DI: strutture, impianti gas pericolosi, gas tossici, metano, impianti elettrici, macchine, materiali incendiabili, atmosfere esplosive, agenti chimici, agenti fisici, movimento manuale di carichi, agenti biologici, agenti cancerogeni, organizzazione del lavoro, fattori psicologici, stress lavoro –correlato, fattori ergonomici, igiene di alimenti e bevande, lavori in quota, uso di videoterminali, amianto aerodisperso, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici, esposizione a radiazioni ottiche, rumore intenso, vibrazioni, microclima, legionella/salmonella, rifiuti, presenza di pubblico, presenza disabili, situazioni di maternità, interferenza da esterni, cantieri con obbligo del DUVRI per lavori che superano i 10 Uomini/gg.

STRUTTURA PER LA GESTIONE – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 1) il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione incaricando persone o servizi esterni o interni all’attività con capacità adeguate ai rischi presenti nell’attività;
- 2) per lo svolgimento della funzione è necessario il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e l’attestato di frequenza di apposito corso di formazione con verifica di apprendimento, come per il rappresentante dei lavoratori.
- 3) i componenti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguato per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico;

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

il servizio di prevenzione e protezione è strumento utilizzato dal datore di lavoro. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione;
2. elabora procedure di sicurezza per tutte le attività, quelle tecniche specifiche operative sono affidate agli esperti tecnici coordinatori di settore, o ad esterni, qualora questi non abbiano competenza;
3. propone programmi di informazione ai lavoratori;
4. propone programmi di formazione specifica.
5. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi dell’attività cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente ove previsto;
- d) il rappresentante per la sicurezza ed i collaboratori di settore.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

1. il documento di valutazione dei rischi;
2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
3. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
4. la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie o processi che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
5. il datore di lavoro provvede alla redazione del verbale della riunione da conservare agli atti.

0.6) Metodologia di valutazione dei rischi

Si ritiene che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

La valutazione delle strutture, dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e delle modalità di lavoro in genere è stata effettuata attraverso un confronto con l'Ente Locale obbligato, fra la situazione riscontrata e i principi generali di sicurezza, di igiene e di salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili, oltre le buone prassi e tecniche di prevenzione).

Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi solo la verifica dell'applicazione dei precetti di legge, ma la ricerca di tutti quei rischi residui che nonostante l'applicazione delle normative specifiche rimangono in essere nella struttura di lavoro. Si tratta infatti molto spesso di componenti di rischio legate al comportamento delle persone ed all'imprevedibilità di eventi fortuiti. Ogni rischio è stato valutato tenendo conto dell'entità del danno presumibilmente riscontrabile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la scala di valori riportata nella tabella a pagina seguente.

VALORE DI PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili▪ Non si sono mai verificati fatti analoghi▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità▪ Si sono verificati pochi fatti analoghi▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Si sono verificati altri fatti analoghi▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Si sono verificati altri fatti analoghi▪ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> danno lieve
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> incidente che non provoca ferite e/o malattie ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> incidente/malattia mortale incidente mortale multiplo

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (**PxD**) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)	D (danno)				
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

Scala di urgenza e priorità delle misure di prevenzione e protezione da adottare	
• Azioni correttive immediate	R>8
• Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza	4 R 8
• Azioni correttive/migliorative a breve e medio termine	2 R 3
• Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	R=1

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESI IN ESAME NEL PRESENTE ATTO

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie:

- Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a:

- strutture
- macchine e attrezzature
- impianti (elettrici, meccanici..)
- sostanze e preparati pericolosi
- incendio ed esplosioni.

- Rischi per la salute (di natura igienico -ambientale) dovuti a:

- agenti chimici
- agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., cancerogeni)
- agenti biologici.

- Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a:


- organizzazione del lavoro
- fattori ergonomici
- fattori psicologici (stress correlato, burn out, mobbing..)
- condizioni di lavoro difficili.

RISCHI PER LA SICUREZZA E DERIVANTI DALLE CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.)
- Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili)
- Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc.).
- Rischi da carenza di sicurezza elettrica



- Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).

RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili del potenziale danno dell'equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).
- Rischi da agenti fisici:
 - rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta ultrasuoni radiazioni ionizzanti
 - radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser) microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento) illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali).
 - Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.

RISCHI TRASVERSALI E ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e l'organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)
- Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, stress ecc.)
- Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro).

